REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/135 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese tra l'altro norme per l'ingresso di animali nell'Unione. In particolare la parte V, capo 1, sezione 1, di tale regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di animali e ai movimenti e alla movimentazione di tali animali dopo il loro ingresso.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda tra l'altro l'ingresso nell'Unione, nonché i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinate specie e categorie di animali. In particolare la parte II, titolo 5, di tale regolamento delegato stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti.

(3) L'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile impiantato in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione ([3]).

(4) L'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce che l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se tali animali soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale stabilite in detto articolo. Tali prescrizioni prevedono che gli animali siano vaccinati contro la rabbia e siano stati sottoposti, con esito favorevole, a una prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e, nel caso di partite di cani introdotte in Stati membri aventi lo status di indenne da malattia per l'*Echinococcus multilocularis*, che i cani siano adeguatamente trattati contro tale infestazione. L'articolo stabilisce inoltre le condizioni alle quali è possibile derogare all'obbligo di esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia nel caso dei cani, dei gatti e dei furetti.

(5) L'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni specifiche relative a cani, gatti e furetti destinati all'ingresso nell'Unione, comprese prescrizioni dettagliate per quanto riguarda la validità della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e le misure di riduzione dei rischi per l'*Echinococcus multilocularis*.

(6) Le prescrizioni tecniche relative ai transponder iniettabili, le prescrizioni in materia di sanità animale riguardanti i requisiti di validità per i vaccini antirabbici, la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e le condizioni per la deroga all'obbligo di esecuzione di tale prova e le misure di riduzione dei rischi per l'*Echinococcus multilocularis*

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj).